

Accollo del debito tributario altrui solo con modello F24

Simone Evangelista - Dottore Commercialista in Milano, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale, e Davide Bertolli - Dottore Commercialista in Milano, Associato AIDC Milano

A quasi due anni dalla pubblicazione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019), l'Agenzia delle Entrate torna sulla tematica dell'accollo del debito d'imposta altrui e del divieto - per l'accollante - di procedere al versamento delle imposte dell'accollato mediante la compensazione con i propri crediti fiscali. Con provvedimento n. 244683 del 24 settembre 2021, l'Agenzia ha rilasciato le istruzioni per i versamenti con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, pena lo scarto. Con risoluzione n. 59/E del 2021, l'Agenzia ha individuato anche il codice identificativo da inserire nel modello F24.

In ambito civilistico (art. 1273 c.c.) l'**accollo del debito** si verifica quando un soggetto (accollante) assume l'obbligo di pagare il debito di un terzo (debitore accollato), con eventuale definitiva liberazione di quest'ultimo ove il creditore aderisca all'accordo. Il debitore originario, quindi, è liberato solamente ove il creditore accetti espressamente tale condizione; contrariamente il debitore accollato rimane obbligato in solido con l'accollante.

In prima battuta, giova ricordare che, in ambito tributario, la liberazione del contribuente - debitore originario - non è **mai ammessa**, come sancito dall'art. 8, comma 2, legge n. 2012/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

Tuttavia, proprio la lettura coordinata dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 8 ha generato dubbi interpretativi (e relativi contenziosi) in merito alla possibilità per l'accollante di estinguere il debito mediante compensazione con propri crediti tributari. L'Agenzia delle Entrate, intervenuta sulla questione solo nel 2017 con la risoluzione n. 140/E, ha fornito importanti chiarimenti sul funzionamento dell'istituto, che avrebbe dovuto ricevere opportuna attuazione con un decreto ministeriale, di fatto mai emanato, e ha espresso **parere negativo** circa la possibilità per l'accollante di **compensare** il debito accollato con eventuali propri crediti.

La conferma dell'interpretazione prospettata dall'Agenzia nel documento di prassi arriva solo nel 2019, con l'art. 1 del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020).

Leggi anche [Accollo del debito d'imposta altrui con divieto di compensazione](#)

Tale intervento normativo è stato opportuno per prevenire frodi fiscali messe in atto dall'accollante. È il caso affrontato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione n. 55794 del 2017) in cui il debitore accollato, nell'erronea convinzione di regolarizzare la propria posizione fiscale, cede il proprio debito a un soggetto terzo (accollante), il quale lo compensa invece con propri crediti tributari fittizi ponendo così in essere un'operazione fiscalmente illecita e penalmente rilevante.

L'art. 1 del D.L. n. 124/2019 vieta che il pagamento del debito accollato, ossia del soggetto passivo debitore originario, possa essere estinto mediante compensazione utilizzando i crediti che l'accollante vanta nei confronti dell'Erario. Da un lato, infatti, lo Statuto del contribuente, con il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 8, **riconosce l'estinzione dell'obbligazione tributaria** mediante compensazione senza liberazione del contribuente e, dall'altro, il già richiamato articolo del D.L. n. 124/2019 **impone** il pagamento del debito accollato secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative.

Il documento di prassi, richiamando la giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 28162/2008), chiarisce che

pagare le imposte dovute dal debitore iniziale, mediante assunzione volontaria, non significa assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale.

Per tale ragione, conclude l'Amministrazione finanziaria, la stessa può esercitare i propri poteri di esazione solo nei confronti del soggetto tenuto per legge a soddisfare il debito fiscale, vale a dire l'accollato. La risoluzione n. 140/E, inoltre, ricorda l'inapplicabilità delle norme sulla compensazione in favore dell'accollante in quanto l'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 non prevede la compensazione in caso di accollo, ma stabilisce che la **compensazione avvenga unicamente tra medesimi soggetti**. Sul punto, la giurisprudenza ha rammentato più volte che l'estinzione del debito mediante compensazione può avvenire, nel settore tributario, solo ove la legge lo ammetta espressamente.

Laddove avvenisse la compensazione dei debiti fiscali con il credito dell'accollante, tali **versamenti risulterebbero come non avvenuti**. Di conseguenza, l'inosservanza delle regole comporterebbe:

- per l'**accollato** la sanzione amministrativa pari al **30%** di ogni importo non versato (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997);

- in capo all'**accollante** la sanzione pari al **30% del credito utilizzato**, ove il credito fosse **esistente**, ovvero **dal 100% al 200%** laddove il credito fosse **inesistente**.

Versamenti con modello F24

L'ultimo comma dell'art. 1, D.L. n. 124/2019 demanda l'operatività a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con quasi due anni di ritardo l'Amministrazione finanziaria, con provvedimento n. 244683 del 24 settembre 2021, ha pubblicato le **istruzioni di presentazione delle deleghe di pagamento**. Nello stesso documento di prassi, inoltre, sono individuate le ipotesi di **scarto degli F24**, nonché il **regime sanzionatorio** applicabile alle violazioni commesse in sede di estinzione del debito da parte dell'accollante.

Leggi anche [Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione: come presentare le deleghe di pagamento](#)

In primo luogo, il documento chiarisce che chiunque si accolli il debito d'imposta altrui deve procedere al pagamento mediante modello F24, **esclusivamente** mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dello stesso. Qualora per il pagamento si utilizzino in **compensazione** crediti dell'accollante la delega verrà rifiutata.

Come compilare il modello

Con riguardo alla compilazione del modello F24 il documento chiarisce che occorrerà indicare nella sezione "Contribuente" i seguenti dati:

- nel campo "Codice fiscale", il **codice fiscale dell'accollato**, soggetto passivo del rapporto tributario e **debitore originario**;

- nel campo "Codice fiscale" del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, il **codice fiscale dell'accollante**, soggetto che effettua il versamento in luogo dell'accollato;

- il **codice identificativo 80**, denominato "Accollante del debito d'imposta", unitamente al codice fiscale dell'accollante, come individuato dalla [risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021](#).

Quali sanzioni si applicano?

Per quanto concerne le sanzioni, il provvedimento rammenta che si considerano come **non avvenuti a tutti gli effetti di legge** i **versamenti** effettuati **in violazione** delle modalità individuate nel provvedimento in oggetto ed entrambi i soggetti, accollante e accollato, saranno soggetti alle relative sanzioni.

Per il tardivo versamento, l'Agenzia ricorda che saranno applicate le misure previste dall'art. 13,

comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, per l'accollato e le misure previste dal comma 4 e 5 del medesimo articolo per l'accollante, a seconda che il credito utilizzato sia esistente o meno.

L'accollante, inoltre, è **coobbligato in solido con l'accollato** per l'ammontare dell'imposta non versata e per gli interessi. È opportuno ricordare che la sanzione è ridotta alla metà per pagamento con ritardo non superiore a 90 giorni e ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se non supera i 14 giorni.

Sulla base di quanto appena detto, l'Amministrazione finanziaria ricorda che, in virtù dell'art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004, la **notifica** per la riscossione degli importi può avvenire **entro il 31 dicembre dell'ottavo anno** successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.